



CONVENZIONE PER TIROCINII FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

TRA

TRIBUNALE DI VARESE

Rappresentato dal Presidente Dott. Vito Piglionica

E

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VARESE

Rappresentata dal Procuratore Capo Dott.ssa Daniela Borgonovo

E

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE

Rappresentato dal Presidente Avv. Sergio Martelli

PREMESSI

I principi ispiratori e le disposizioni di cui all'art. 37 L. 15 luglio 2011 n. 111 in tema di "efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie", secondo cui "i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica (...) con i Consigli dell'Ordine degli avvocati, per consentire ai più meritevoli (...) lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari (...) della pratica forense per l'ammissione all'esame da avvocato",

I principi ispiratori e le disposizioni del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), e della L. 31 dicembre 2012 n. 247 (Disciplina dell'ordinamento forense), che, nelle more di apposito regolamento che disciplini "l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari" (art. 44), già statuisce che, nell'ambito della durata massima di diciotto mesi" il tirocinio possa essere svolto "presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi" e "per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello stato" (art.41);

Rilevato che

Con D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98, è stato disposto all'art. 73 che "i laureati in giurisprudenza (...) che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda per una sola volta, a un periodo di formazione teorico pratico presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di 18 mesi";

Richiamati:

-il comma 5 bis del suddetto art. 73 D.L. 69/2013, così come convertito con L. 98/2013, secondo cui *“L’attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di Specializzazione per le professioni legali”*;

-ogni restante disposizione di cui all’art. 73, commi da 1 a 20, e ulteriori leggi vigenti in materia, nonché i decreti del Ministero della Giustizia in data 10/07/2015, 15/10/2015 e 20/10/2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari ai sensi del citato art. 73 D.L. n. 69/2013, come convertito con L. 98/2013, da parte di laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1° della citata norma, siano anche iscritti nel Registro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese.

ART. 2

Il Presidente dell’Ufficio giudiziario individua i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

Il Presidente dell’Ufficio giudiziario provvederà a comunicare al Presidente dell’Ordine degli Avvocati i magistrati togati designati come affidatari dei tirocinanti.

Ciascun Magistrato non può essere affidatario di più di due tirocinanti e redige, al termine dello stage una relazione sull’esito del periodo di formazione, da trasmettere al Capo dell’Ufficio Giudiziario e al Presidente del Consiglio dell’Ordine.

ART. 3

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato, purchè con modalità compatibili con il conseguimento di una adeguata formazione, nel rispetto di quanto previsto nel presente protocollo.

Il tirocinante svolgerà l'intero tirocinio presso il magistrato cui è stato assegnato, garantendo la sua presenza presso l'Ufficio giudiziario in giornate ed orari da individuare con il Magistrato affidatario.

Nell'arco dei 18 mesi, la consentita contemporaneità dei due tirocini, giudiziario e forense, può esplicarsi in termini di presenza assidua e continuativa del tirocinante presso l'Ufficio giudiziario secondo le modalità di tempo e di luogo individuate con il Magistrato affidatario per 18 mesi, di cui 6 da espletarsi continuativamente presso lo studio legale prescelto e con indicazione dell'avvocato presso cui viene esercitata la pratica.

Sul punto si conviene che:

-all'inizio del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari il tirocinante ha obbligo di comunicare al Magistrato affidatario ed al Consiglio dell'Ordine il semestre in cui la pratica sarà espletata presso uno studio legale, con indicazione dell'avvocato che ha dichiarato la propria disponibilità;

-nel corso dei 6 mesi individuati per l'espletamento della pratica forense presso il suddetto studio legale il tirocinante ha l'obbligo di frequentare in via continuativa ed assidua lo studio del professionista, quantomeno per quindici ore settimanali; attestare la partecipazione a 20 udienze patrociniate dal dominus; sottoporsi, all'esito del semestre, al colloquio tenuto dalla commissione praticanti istituita dall'Ordine per consentire al Consiglio di verificare l'effettività e la proficuità della pratica forense espletata; depositare, in occasione del colloquio, numero cinque relazioni e numero cinque questioni giuridiche, di cui una in materia deontologica, oltre una relazione riassuntiva sottoscritta dal dominus: il tutto secondo quanto previsto dal regolamento attinente lo svolgimento della pratica forense, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese; concentrare la frequentazione degli uffici giudiziari ai fini del tirocinio formativo in numero due giorni alla settimana da comunicarsi all'Ordine all'inizio del semestre prescelto; partecipare all'attività di udienza patrocinata dal dominus nei tre giorni residui;

-ai fini della convalida del semestre, il tirocinante dovrà anche dimostrare di essere a conoscenza delle norme deontologiche e ordinamentali della professione forense;

-in difetto di tali modalità, dei rispettivi adempimenti e di una adeguata formazione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese riterrà non conclusa la pratica forense;

-il Consiglio potrà fissare un colloquio con il praticante, anche al termine degli altri due semestri di formazione professionale; in occasioni di tali colloqui il praticante dovrà depositare almeno tre questioni giuridiche di cui una in materia deontologica.

L'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale forense.

ART. 4

Gli ammessi allo stage sono tenuti a svolgere il tirocinio con impegno professionale nonché all'osservanza dei seguenti obblighi:

- svolgere con diligenza, correttezza e lealtà, sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario, le attività dallo stesso indicate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque riguardo a informazioni, conoscenze e dati acquisiti durante il tirocinio formativo;
- mantenere il segreto professionale su quanto appreso in ragione della loro attività, con obbligo di astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione del loro tirocinio;
- mantenere l'iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati;
- mantenere un contatto continuo con l'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio;
- al termine del tirocinio, presentare una adeguata relazione nel libretto della pratica forense che renda conto dell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, nei corsi di formazione cui hanno partecipato in costanza di tirocinio. Detta relazione sarà sottoposta alla valutazione ed all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

ART. 5

L'attività dei tirocinanti si svolge sotto la guida e il controllo del Magistrato affidatario.

Gli ammessi allo stage assistono e coadiuvano i Magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività con compiti di studio, escludendosi possano essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

L'affiancamento dei magistrati affidatari sarà in ogni caso articolato in forme compatibili con l'esclusione dei tirocinanti dall'assistenza ad attività e dall'esame di atti giudiziari coperti da segreto ovvero riservati in forza di norme processuali.

I tirocinanti possono accedere ai soli fascicoli processuali sottoposti dal Magistrato affidatario, con esclusione dei fascicoli relativi a procedimenti

rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, e di quelli inerenti i procedimenti trattati dallo studio legale presso il quale sono o sono stati praticanti (ivi inclusi gli associati del *dominus*, i collaboratori, di fatto o i legali che a qualsiasi titolo svolgono attività professionale nei medesimi locali del detto studio legale)

I tirocinanti non possono esercitare attività professionali innanzi all'ufficio presso cui svolgono il tirocinio, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti svoltisi innanzi al magistrato affidatario.

Secondo le indicazioni del Magistrato affidatario, i tirocinanti partecipano alle udienze monocratiche o collegiali, anche non pubbliche nonché alle camere di consiglio, salvo che l'affidatario ritenga di non ammetterli.

ART. 6

Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione, ferma la possibilità di accedere alle Borse di Studio come previsto dai Decreti Ministeriali di cui in premessa.

L'Ordine degli Avvocati non garantisce copertura assicurativa ai tirocinanti.

Il Presidente dell'Ufficio giudiziario si impegna a fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento programmatico di sicurezza elaborato dall'ente. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente ed il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal D.L. 81/08, sono individuate dal Presidente del Tribunale e comunicate al Magistrato affidatario ed al tirocinante prima dell'inizio delle attività stesse.

Convenzioni con eventuali terzi finanziatori potranno consentire l'istituzione di apposite borse di studio.

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione organizzati per i magistrati dell'ufficio, ai corsi di formazione loro specificamente dedicati, organizzati -questi ultimi con cadenza semestrale- dalla Scuola Superiore della Magistratura.

ART. 7

Il tirocinio di formazione puo' essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Presidente dell'Ufficio Giudiziario, sentiti il tirocinante, il Magistrato affidatario ed il Consiglio dell'Ordine:

-per il venir meno del rapporto fiduciario tra il Magistrato affidatario e il tirocinante;

-per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, delle norme deontologiche, ovvero per la sua verificata inidoneità;

-per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio giudiziario, o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine giudiziario:

-per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio giudiziario.

In caso di violazioni di norme comportamentali, o dei divieti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 il magistrato affidatario segnalerà l'eventuale illecito al Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per ogni opportuna valutazione.

ART. 8

Nel caso di interruzione del tirocinio di formazione per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario il praticante proseguirà nell'espletamento della pratica forense presso il dominus. Il periodo di formazione svolto presso gli uffici giudiziari verrà valutato ai fini del compimento della pratica forense, rimanendo fermo che non potrà comunque esse considerato, ai fini della pratica forense, per un periodo superiore ad un anno.

Varese,

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Varese – Avv. Sergio Martelli

Il Procuratore della Repubblica di Varese – Dott.ssa Daniela Borgonovo

Il Presidente del Tribunale di Varese –Dott Vito Piglionica

